

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

D.g.r. 28 ottobre 2019 - n. XI/2333

Nomina del commissario ad acta per il completamento della procedura di adozione del piano attuativo relativo all'ambito di trasformazione «ATU5 - Zelofoamagno», in comune di Peschiera Borromeo (MI), ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 5, comma 6, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato» con cui si prevede, tra l'altro, che «la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 14 della l.r. 12/2005 dei piani attuativi conformi o in variante connessi alle previsioni di PGT vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve intervenire entro trenta mesi da tale ultima data», e che per detti piani i comuni provvedono alla istruttoria tecnica, nonché alla adozione e approvazione definitiva «in conformità all'articolo 14 della l.r. 12/2005»;

Visto l'art. 14, comma 1, della l.r. n. 12/2005 che dispone che, nel caso si tratti di piani attuativi di iniziativa privata, «l'adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione al comune del piano attuativo o della variante» e che il suddetto termine «può essere interrotto una sola volta qualora gli uffici comunali deputati all'istruttoria richiedano, con provvedimento espresso da assumere nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti», con specifica che il suddetto termine di novanta giorni ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Richiamato il Comunicato regionale 25 marzo 2015 n. 50 «Indirizzi applicativi della l.r. 28 novembre 2014, n. 31 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»», pubblicato sul BURL, serie ordinaria, n. 14 del 1 aprile 2014, con il quale, nel capitolo «Piani attuativi nella fase transitoria», si precisa che la speciale disciplina procedurale stabilita ai commi 6 e seguenti si applica ai soli piani attuativi previsti dal Documento di piano, ossia quelli relativi agli «ambiti di trasformazione» individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. e), della l.r. n. 12/2005;

Visto l'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31, il quale sancisce che «In tutti i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6 l'interessato può chiedere alla Regione la nomina di un commissario ad acta. Il dirigente della competente struttura regionale, ricevuta l'istanza, procede ai fini dell'intimazione al comune di adempiere entro il termine di sette giorni dal ricevimento dell'intimazione. Nel caso di ulteriore inerzia del comune, comunque comprovata, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta nel termine dei sette giorni successivi alla scadenza della diffida. Il commissario ad acta così designato esaurisce tempestivamente gli adempimenti di istruttoria tecnica, adozione, approvazione e convenzionamento secondo necessità. A far tempo dalla nomina del commissario ad acta, il comune non può più provvedere sull'istanza»;

Richiamato il citato comunicato regionale 25 marzo 2015 n. 50, il quale chiarisce che, trattandosi di disciplina speciale, l'eventuale intervento sostitutivo a mezzo di commissario ad acta resta in capo alla Regione, come dispone l'art. 5, comma 7, della l.r. n. 31/2014, e dunque a questa fattispecie non si applica il comma 7 dell'art. 14 della l.r. n. 12/2005 che prevede la competenza delle province in materia;

Rilevato che la sig.ra Maria Genovese, la Comunità Ereditaria Pirovano Antonio e la società Immobiliare Rustichello s.r.l., in qualità di proprietari di aree situate a Peschiera Borromeo, hanno presentato all'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo, in data 2 febbraio 2017, istanza di piano attuativo, conforme al PGT vigente, relativo all'Ambito di trasformazione «ATU5 - Zelofoamagno», previsto nel Documento di piano del PGT approvato il 16 gennaio 2013;

Ricordato che l'Amministrazione comunale avanzava, il 2 marzo e il 17 luglio 2017, due richieste di integrazione documentale e che dette richieste venivano evase dagli istanti, rispettivamente, il 28 giugno e il 7 novembre 2017;

Dato atto che, secondo il comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 12/2005, il termine di novanta giorni ivi previsto per l'adozione degli strumenti attuativi conformi al PGT «decorre nuovamente e per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa» e che quindi, nella fattispecie, detto termine decorreva interamente senza che neppure fosse data notizia agli istanti

della conclusione della fase istruttoria da parte dei competenti uffici comunali, come invece richiesto dal suddetto comma 1 dell'art. 14 della l.r. n. 12/2005;

Evidenziato che il 10 maggio 2018 gli istanti inviavano quindi all'Amministrazione comunale, per il tramite dell'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni, una raccomandata r/r al fine di ottenere la definizione dell'istruttoria, e che tale comunicazione rimaneva priva di riscontro;

Costatato che il procedimento di adozione del piano attuativo di cui trattasi non è stato concluso, entro il termine di novanta giorni di cui al sopra richiamato art. 14, comma 1, della l.r. n. 12/2005;

Vista la lettera in data 27 settembre 2019, con la quale l'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni ha inoltrato alla Direzione Generale territorio e protezione civile, in nome e per conto della sig.ra Maria Genovese, della Comunità Ereditaria Pirovano Antonio e della società Immobiliare Rustichello s.r.l., istanza per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 5, comma 7, della l.r. n. 31/2014, per i casi di inerzia o di ritardo comunale negli adempimenti di cui al comma 6;

Rilevato che nella lettera sopra citata si rappresenta che con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 30 maggio 2018 il Comune di Peschiera Borromeo ha avviato, ex art. 13 della l.r. n. 12/2005, il procedimento per la redazione di un nuovo Documento di Piano e delle Varianti del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole;

Preso atto che nella deliberazione di Giunta Comunale n. 1 dell'11 gennaio 2019, avente ad oggetto «Documento di indirizzo: linee programmatiche e obiettivi della Variante Generale al PGT», si riporta che la succitata delibera di Giunta n. 118/2018 «ha sancito la volontà di non reiterazione dello scaduto Documento di Piano permessa dalla l.r. n. 31/2014. La non reiterazione delle previsioni contenute nel Documento di Piano, confermando per gli Ambiti di Trasformazione Urbana quanto stabilito dal vigente Piano delle Regole, restituisce alla collettività in forma nuovamente agricola 116.586 mq di suolo», relativi ad alcuni Ambiti di Trasformazione Urbana ivi puntualmente elencati e tra i quali figura anche quello interessato dalla richiesta di Piano Attuativo di cui trattasi;

Ricordato che la l.r. n. 16 del 26 maggio 2017 ha eliminato la previgente previsione del comma 5 dell'art. 5 della l.r. n. 31/2014 che prorogava ex lege la validità dei Documenti di piano la cui scadenza intercorrea prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, introducendo, invece, la facoltà, per i Comuni, di prorogare la validità di tali Documenti di piano per dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana;

Considerato che da tale disposizione della l.r. n. 16/2017 non può, tuttavia, farsi discendere la conclusione che dalla eventuale scelta dei Comuni di non avvalersi della facoltà di proroga ivi prevista consegua anche l'automatico venir meno delle previsioni dei Documenti di piano, non prorogati, relative a Piani attuativi conformi e per i quali sia stata tempestivamente presentata l'istanza di cui all'art. 14 della l.r. n. 12/2005. Infatti, il comma 9 dell'art. 5 della l.r. n. 31/2014 attribuisce ai Comuni la possibilità di scelta circa l'attivazione o meno dei piani attuativi, mantenendo la relativa previsione nel Documento di piano, unicamente per quei piani attuativi che siano relativi alle aree disciplinate dal Documento di piano e per i quali non sia stata tempestivamente presentata l'istanza di cui all'art. 14 della l.r. n. 12/2005. Pertanto, laddove un'istanza di piano attuativo sia stata presentata ai Comuni entro il termine previsto dall'art. 5, comma 6, della l.r. n. 31/2014, ossia entro il 1 giugno 2017, l'iter di approvazione del piano attuativo deve proseguire secondo la speciale procedura di approvazione delineata ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 5 della l.r. n. 31/2014, che non sono stati modificati dalla l.r. n. 16/2017;

Ricordato che per il piano attuativo in questione l'istanza di cui all'art. 14 della l.r. n. 12/2005 è stata presentata il 2 febbraio 2017, dunque entro il 1° giugno 2017;

Ritenuto quindi che il relativo procedimento deve essere portato a conclusione sulla base delle previsioni del Documento di piano vigente all'epoca della presentazione dell'istanza, anche se detto Documento di piano sia poi decaduto a seguito del mancato avalimento, da parte del Comune di Peschiera Borromeo, della facoltà di proroga prevista dal comma 9 dell'art. 5 della l.r. n. 31/2014;

Dato atto che con nota n. ZI.2019.0041556 del 14 ottobre 2019 il Dirigente della D.G. Territorio e protezione civile - Struttura Giuridico per il territorio e VAS, in ossequio ai commi 6 e 7 dell'art. 5 della l.r. 31/2014, ha intimato al Comune di Peschiera Bor-

meo di voler assumere il formale provvedimento che comunque concluda, in termini positivi o negativi, il procedimento relativo all'adozione della succitata proposta di piano attuativo, provvedendo nel termine di sette giorni ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della l.r. 31/2014;

Vista la nota n. 33960 del 21 ottobre 2019, con la quale l'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo ha evidenziato la necessità di svolgere alcuni approfondimenti istruttori al fine di poter procedere alla conclusione del procedimento di adozione del piano attuativo in questione e ha quindi chiesto a questa Amministrazione la concessione di una proroga di 15 giorni del termine assegnato con la succitata nota regionale n. Z1.2019.0041556 del 14 ottobre 2019;

Rilevato che l'art. 5 della l.r. n. 31/2014 non contempla, per la Regione, la facoltà di prolungare, di propria iniziativa, i termini ivi fissati per la conclusione del procedimento di commissariamento, ma che tali termini sono posti dall'ordinamento a tutela dei diritti dei soggetti richiedenti, con la conseguenza che tali soggetti possono liberamente disporre, anche accettando, ove ritenuto opportuno, che vengano concessi alle Amministrazioni comunali termini maggiori di quelli previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti in questione;

Dato atto che con nota n. Z1.2019.0042531 del 22 ottobre 2019 il Dirigente della D.G. Territorio e protezione civile - Struttura Giuridico per il territorio e VAS, in ossequio ai commi 6 e 7 dell'art. 5 della l.r. 31/2014, ha quindi chiesto agli istanti, per il tramite dell'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni, se fossero disposti ad accettare che Regione concedesse all'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo la proroga richiesta, con l'avvertenza che, in caso di risposta negativa, o di mancata risposta nel termine del 24 ottobre 2019, l'Amministrazione regionale avrebbe proceduto alla nomina del commissario ad acta nei modi e nei tempi di legge;

Vista la lettera in data 23 ottobre 2019 con la quale l'Avv. Giovanni Brambilla Pisoni ha comunicato la mancata disponibilità degli istanti a che venga accordata all'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo la proroga richiesta;

Dato atto che con nota n. Z1.2019.0042629 del 23 ottobre 2019 il Dirigente della D.G. Territorio e protezione civile - Struttura Giuridico per il territorio e VAS ha quindi comunicato al Comune l'impossibilità del legittimo accoglimento della richiesta di proroga avanzata con la nota comunale n. 33960 del 21 ottobre 2019, stante la mancata disponibilità manifestata dagli istanti;

Rilevato che il Comune di Peschiera Borromeo non ha, dunque, assunto il formale provvedimento di conclusione, in termini positivi o negativi, del procedimento relativo all'adozione della proposta di piano attuativo in questione entro il termine assegnato con la succitata nota n. Z1.2019.0041556 del 14 ottobre 2019;

Ritenuta, quindi, la necessità che venga osservata, senza ulteriori dilazioni temporali, la normativa regionale speciale di cui si è dato atto in premessa, posta, in via transitoria, dall'art. 5 della l.r. 31/2014 in merito alle istanze dei piani attuativi conformi alle previsioni dei PGT vigenti;

Rilevata, pertanto, la necessità che, come evidenziato al Comune di Peschiera Borromeo nelle succitate note regionali n. Z1.2019.0041556/2019 e n. Z1.2019.0042629 del 23 ottobre 2019, la Giunta Regionale nomini, nel termine di sette giorni successivi alla scadenza della diffida, un Commissario ad acta che concluda, in senso positivo o negativo, il procedimento di adozione del Piano Attuativo relativo all'ambito di trasformazione «ATU5 - Zeloformagno», previsto nel Documento di piano del PGT approvato il 16 gennaio 2013;

Ricordato che i Commissari ad acta sono scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 31 della l.r. 12/05;

Considerato che il citato art. 31, comma 1, della l.r. 12/2005 prevede che «ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale è istituito presso la Giunta regionale un albo dei Commissari ad acta, articolato per sezioni», il quale è stato istituito con d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, successivamente integrata e modificata con d.g.r. 16 dicembre 2004 n. 7/19905, d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 e d.g.r. 24 gennaio 2014 n. X/1273;

Ricordato che, in virtù dell'art. 2, comma 2.2, dell'Allegato A alla citata d.g.r. n. 6/41493/1999, requisito richiesto per l'iscrizione alla «Sezione B - Attività in materia urbanistica» dell'Albo dei Commissari ad acta è il possesso di diploma di laurea o di diploma universitario attinente la materia urbanistica, nonché l'iscrizione al relativo ordine professionale, laddove esistente, unitamente ad una comprovata esperienza in materia per un

periodo non inferiore a dieci anni, risultante dal curriculum individuale, oltre alla partecipazione ad appositi corsi di formazione promossi o riconosciuti dalla regione;

Convenuto pertanto che i Commissari ad acta devono essere scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui trattasi, ed in particolare alla «Sezione B - Attività in materia urbanistica»;

Ricordato inoltre che, così come previsto anche dall'art. 5 dell'Allegato A alla d.g.r. n. 6/41493/1999, i Commissari ad acta vengono nominati tenendo conto del titolo di studio e dell'esperienza professionale acquisita, avuto riguardo alla natura ed alla complessità dell'incarico, e che i suddetti Commissari non possono essere nominati fra chi ricopra o abbia ricoperto rapporti di dipendenza continuativa con enti, pubblici o privati, ovvero imprese o ditte di qualsiasi natura interessati dal procedimento sostitutivo e che, qualora il Commissario ad acta sia dipendente di ruolo di Regione Lombardia o di altri enti pubblici, deve esercitare le mansioni di Commissario al di fuori del normale orario di ufficio;

Tenuto conto dell'art. 24, comma 5, della l.r. 1 febbraio 2012 n. 1, il quale dispone che «gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente inadempiente»;

Precisato che, ai sensi del punto 8 della d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 che ha modificato il punto 7.1 (Compensi) dell'Allegato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, il compenso per il Commissario ad acta per l'adozione di piano attuativo può variare da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 3.000 euro;

Considerato che, per il caso di specie, il compenso per il Commissario ad acta può, quindi, essere determinato in euro 3.000 (comprensivi di I.V.A. e di ogni altro onere) e che, così come stabilito dal punto 7.2 della d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, al compenso suddetto sono sommate «le spese vive documentate, ivi comprese quelle di viaggio»;

Ricordato che il compito del Commissario ad acta previsto dall'art. 5, comma 7, della l.r. 31/2014 consiste nell'esaurire tempestivamente gli adempimenti relativi alla conclusione, in senso negativo o positivo, del procedimento di adozione del piano attuativo assegnato;

Ritenuto, in seguito alla disamina dei curricula dei soggetti iscritti alla «Sezione B - Attività in materia urbanistica» dell'Albo dei Commissari ad acta effettuata dalla D.G. Territorio e protezione civile - Struttura Giuridico per il territorio e VAS, in base ai criteri indicati dall'art. 5 dell'Allegato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, sopra riportati, che l'Arch. Vincenzo Fontana risulta idoneo a svolgere le mansioni richieste al Commissario ad acta, vantando un'esperienza particolarmente significativa in materia di pianificazione urbanistica;

Rimarcato che il Comunicato regionale 25 marzo 2015 n. 50 nella sezione «Piani Attuativi nella fase transitoria» ha chiarito che il mandato del Commissario sarà limitato unicamente alla conclusione di quella specifica fase del procedimento in ordine alla quale si è verificata l'inerzia dell'Amministrazione comunale, specificando che, a conclusione del compito assegnato al Commissario, la competenza in ordine al piano attuativo torna in capo al Comune, con la conseguenza che, laddove eventuali determinazioni negative del Commissario non vi abbiano già posto termine, il Comune dovrà concludere definitivamente il procedimento, determinandosi sulle fasi successive nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 14 della l.r. 12/2005;

Valutato che appare congruo assegnare al Commissario ad acta per lo svolgimento dell'incarico il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento al Commissario medesimo ed all'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo secondo le modalità sotto precisate;

Ritenuto di conferire al predetto Commissario per l'espletamento delle sue funzioni tutti i poteri del soggetto comunale istituzionalmente competente in materia, disponendo, ove necessario, degli uffici comunali di supporto;

Dato atto che l'Arch. Vincenzo Fontana ha inviato alla D.G. Territorio e protezione civile una dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico nel Comune indicato, impegnandosi ad adempierlo con fedeltà, lealtà ed imparzialità nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2, dell'Allegato A alla d.g.r. n. 6/41493/1999;

Evidenziato che il presente provvedimento verrà immediatamente comunicato al Commissario ad acta designato nonché al Comune di Peschiera Borromeo tramite pec e che dalla data di tale comunicazione la medesima Amministrazione comunale perderà la potestà di provvedere circa l'istanza di piano attuativo in esame;

Serie Ordinaria n. 45 - Lunedì 04 novembre 2019

Ricordato che, a seguito di nota del Procuratore Generale della Corte dei Conti n. 6916/SPG del 9 gennaio 1998, la Regione è tenuta a comunicare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i casi di avvenuta nomina di commissari ad acta il cui compenso è a carico delle amministrazioni commissariate, affinché la Procura possa valutare l'eventuale sussistenza di responsabilità personali;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 e la declinazione allo stesso nella Missione 08, Programma 1 «Urbanistica ed Assetto del Territorio», Risultato atteso 165 «Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana»;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di nominare, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 28 novembre 2014 n. 31 l'Arch. Vincenzo Fontana quale Commissario *ad acta* per l'esercizio, in via sostitutiva, di tutti gli atti e i provvedimenti necessari al fine di giungere alla conclusione, in senso positivo o negativo, del procedimento di adozione del Piano Attuativo relativo all'ambito di trasformazione «ATU5 - Zelofozomagnon», previsto nel Documento di piano del PGT di Peschiera Borromeo approvato il 16 gennaio 2013, specificando che, a conclusione del compito assegnato al Commissario, la competenza in ordine al piano attuativo tornerà in capo al Comune, con la conseguenza che, laddove eventuali determinazioni negative del Commissario non vi abbiano già posto termine, il Comune dovrà concludere definitivamente il procedimento di adozione del piano attuativo sopracitato, determinandosi sulle fasi successive nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 14 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12;

2) di assegnare al Commissario *ad acta* per lo svolgimento dell'incarico il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento al Commissario medesimo ed all'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo di cui al successivo punto 5) della presente delibera;

3) di conferire al predetto Commissario per l'espletamento delle sue funzioni tutti i poteri del soggetto comunale istituzionalmente competente in materia, disponendo, ove necessario, degli uffici comunali di supporto;

4) di porre a carico dell'Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo gli oneri finanziari relativi all'attività del Commissario *ad acta* designato, consistenti nel compenso di euro 3.000, in conformità punto 8 della d.g.r. 29 luglio 2009 n. 8/9963 che ha modificato il punto 7.1 (Compensi) dell'Allegato A alla d.g.r. 19 febbraio 1999 n. 6/41493, al quale sono sommate, in coerenza con il punto 7.2 della suddetta d.g.r. n. 6/41493/1999, le spese vive documentate, ivi comprese quelle di viaggio;

5) di disporre che il presente provvedimento venga immediatamente comunicato al Commissario *ad acta* designato nonché al Comune di Peschiera Borromeo, tramite pec, e che dalla data di tale comunicazione il Comune medesimo perderà, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della l.r. 31/2014, la potestà di provvedere circa il provvedimento conclusivo, in senso positivo o negativo, del procedimento di adozione del piano attuativo di cui al precedente punto 1) della presente deliberazione;

6) di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale web di Regione Lombardia;

7) di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il segretario: Enrico Gasparini